

UNIVERSITAS MERCATORUM

REGOLAMENTO DOTTORATI DI RICERCA

(ai sensi dell'art. 19 L. 240/2010 e del DM n. 226 del 14 dicembre 2021 recante Regolamento e modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 308 del 29 dicembre 2021)

*Approvato dal Senato Accademico dell'Università Telematica Universitas Mercatorum nella seduta del 27 aprile 2026 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2026.
Emesso con D.R. n. 123 del 04 maggio 2026*

Sommario

PARTE I - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E ACCREDITAMENTO	4
Art. 1 - Norme generali.....	4
Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione	4
Art. 3 - Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca	4
Art. 4 - Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altra Università	5
Art. 5 - Accredimento iniziale e periodico	5
Art. 6 - Requisiti per l'accredimento dei corsi e delle sedi di Dottorato di Ricerca	5
Art. 7 - Attribuzione e finanziamento delle borse di Dottorato	6
PARTE II - DOTTORATI IN FORMA ASSOCIATA	7
Art. 8 - Dottorato in convenzione.....	7
Art. 9 - Dottorato industriale	7
Art. 10 - Dottorato di interesse nazionale.....	8
Art. 11 - Dottorato di Ricerca in convenzione con istituzioni estere e in Co-tutela di tesi.....	8
PARTE III - FUNZIONAMENTO E ORGANI	10
Art. 12 - Afferenza e Organi del Dottorato di Ricerca	10
Art. 13 - Il Coordinatore.....	10
Art. 14 - Il Collegio dei Docenti	11
Art. 15 - Il Collegio Ristretto.....	12
Art. 16 - Il Gruppo di Assicurazione della Qualità della Corso di Dottorato di Ricerca	12
Art. 17 - Tutor e Co-Tutor	12
Art. 18 - L'Advisory Board	13
PARTE IV - PROCEDURE DI AMMISSIONE	14
Art. 19 - Accesso al corso di Dottorato di Ricerca	14
Art. 20 - Bando per l'ammissione	14
Art. 21 - Commissione Esaminatrice e procedura di selezione	15
PARTE V - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI	16
Art. 22 - Diritti e doveri dei dottorandi	16
Art. 23 - Sospensioni e proroghe	17
Art. 24 - Cause di esclusione e rinuncia a proseguire il corso di Dottorato di ricerca	18
Art. 25 - Incompatibilità e contemporanea iscrizione.....	19
Art. 26 - Borse e contributi	19
Art. 27 - Consenso alla pubblicazione della Tesi di Dottorato di Ricerca	20
Art. 28 - Rappresentanza dei dottorandi.....	20
PARTE VI - ATTIVITA' FORMATIVE E DI RICERCA	21
Art. 29 - Attività formative e di ricerca.....	21
Art. 30 - Valutazione frequenza corsi ed esami.....	21
Art. 31 - Valutazione attività di ricerca.....	22
Art. 32 - Valutazione periodica ed ammissione all'anno successivo.....	22

PARTE VII – ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO	23
Art. 33 - Ammissione alla discussione	23
Art. 34 - Commissione giudicatrice.....	23
Art. 35 - Discussione della tesi e conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.....	24
Art. 36 - Doctor Europaeus	24
Art. 37 - Cause di decadenza dei candidati all’esame finale	25
Art. 38 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato	25
PARTE VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	27
Art. 39 - Entrata in vigore. Norme transitorie	27
Art. 40 - Modifiche al Regolamento	27
Art. 41 - Rinvio.....	27

PARTE I - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Dottorati di Ricerca di Universitas Mercatorum in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 della Legge 240 del 30 dicembre 2010 e del *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati"* emanato con D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021.
2. Ai sensi del presente regolamento con il termine dottorando/dottorandi si intendono le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Universitas Mercatorum promuove sotto ogni forma l'organizzazione di corsi di Dottorato di Ricerca, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. Le tematiche di ricerca caratterizzanti ciascun corso di dottorato devono essere riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato.
3. Il presente Regolamento disciplina i corsi di Dottorato di Ricerca istituiti da Universitas Mercatorum, nonché la partecipazione di Universitas Mercatorum a corsi di Dottorato di Ricerca istituiti in regime di convenzione o di consorzio, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.

Art. 3 - Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca

1. Il Rettore, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, a seguito dell'accREDITAMENTO disposto dal Ministro dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, istituisce e attiva con proprio decreto i corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede presso l'Universitas Mercatorum, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
2. I corsi di Dottorato di Ricerca hanno una durata di almeno tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 226/2021.
3. I corsi di Dottorato di Ricerca istituiti da Universitas Mercatorum possono adottare un proprio regolamento di funzionamento, recante norme di attuazione e integrative, nel rispetto del presente Regolamento nonché delle ulteriori disposizioni vigenti. Il Regolamento di funzionamento è approvato dal Senato Accademico, su proposta del Collegio dei docenti e sentito il Dipartimento al quale il corso di Dottorato di Ricerca afferisce dal punto di vista amministrativo.
4. La disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca in regime di convenzione o consorzio, ivi comprese la tipologia dei titoli rilasciati e le modalità di ammissione, nonché le verifiche

- intermedie e finali, è rimessa agli accordi fra i soggetti convenzionati o consorziati anche relativamente ai corsi aventi sede amministrativa presso Universitas Mercatorum.
5. I docenti di Universitas Mercatorum possono partecipare a un solo Collegio di dottorato a livello di Ateneo.
 6. I docenti di un'altra Università possono aderire a un Collegio di Dottorato di Ricerca di Universitas Mercatorum, previo invio del nullaosta da parte dell'Ateneo di appartenenza.
 7. L'attività didattica prestata nell'ambito di corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso Universitas Mercatorum o con il suo concorso può essere computata ai fini dell'assolvimento degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.
 8. Resta ferma la libertà dei professori e ricercatori dell'Università di aderire, a titolo personale, a corsi di Dottorato di Ricerca istituiti presso altre università, anche straniere, previo nulla-osta del Rettore di Universitas Mercatorum.

Art. 4 - Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altra Università

1. Previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, il Rettore stipula le convenzioni e gli atti costitutivi dei consorzi, di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, finalizzati all'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca, non aventi sede amministrativa presso l'Universitas Mercatorum.

Art. 5 - Accredimento iniziale e periodico

1. L'Università può richiedere l'accREDITamento dei corsi di dottorato singolarmente o in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, i quali possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Il sistema dell'accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca ad attivare corsi di dottorato e nell'accREDITamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 226/2021.
3. L'accREDITamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale.

Art. 6 - Requisiti per l'accREDITamento dei corsi e delle sedi di Dottorato di Ricerca

1. Ai fini dell'accREDITamento dei corsi e delle sedi, sono necessari i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 226/2021.
2. Sono requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

- a) rispetto dei criteri relativi alla composizione del Collegio dei docenti, di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del D.M. 226/2021, tenendo conto ove possibile della composizione di genere;
- b) numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:
 - la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
 - nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
- c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
- d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 7 - Attribuzione e finanziamento delle borse di Dottorato

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, determina l'importo globale degli stanziamenti di Ateneo per l'erogazione delle borse di Dottorato di Ricerca, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenendo conto del parere del Senato Accademico.
2. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, possono essere coperti dall'Università con fondi propri anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
3. Lo stanziamento a disposizione viene attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai singoli corsi di Dottorato di Ricerca, su proposta motivata del Senato Accademico e tenendo conto della valutazione operata dalle strutture competenti in relazione alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento di cui al DM 226/2021.
4. È prevista, altresì, la possibilità di sottoscrivere con enti pubblici o privati convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca.

PARTE II - DOTTORATI IN FORMA ASSOCIATA

Art. 8 - Dottorato in convenzione

1. L'Università istituisce corsi di dottorato di ricerca anche in forma associata, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.M. 226/2021, mediante la stipula di convenzioni.
2. Nell'ambito delle su indicate convenzioni, i soggetti convenzionati devono garantire il possesso dei requisiti, di cui al D.M. 226/2021, nonché la disponibilità delle risorse per finanziare il numero delle borse di studio previste nella convenzione.
3. La proposta di convenzione, che recherà l'indicazione del relativo apporto in termini di docenza, di disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche per lo svolgimento del corso di dottorato di ricerca, sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun ente, dovrà essere inoltrata in tempo utile per le delibere d'istituzione da parte degli organi di governo.
4. L'importo corrispondente alle intere borse di studio deve essere versato secondo le modalità indicate in convenzione.
5. Le convenzioni dovranno, altresì, prevedere il versamento di un contributo accessorio corrispondente alla maggiorazione della borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Resta fermo che l'ente finanziatore dovrà farsi carico di eventuali periodi di permanenza all'estero, fino ad un massimo di diciotto mesi, oltre gli eventuali aumenti legislativi della borsa di studio e degli oneri connessi.
6. I soggetti convenzionati si impegnano, infine, ad assicurare, a ciascun dottorando, un *budget*, per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 9 - Dottorato industriale

1. L'Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare

- riferimento al settore delle imprese;
- b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 10 - Dottorato di interesse nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei Dottorati di Interesse Nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi del Decreto Ministeriale fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Art. 11 - Dottorato di Ricerca in convenzione con istituzioni estere e in Co-tutela di tesi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, Universitas Mercatorum può attivare corsi di Dottorato di Ricerca, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni, anche in co-tutela di tesi, che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo.

2. La co-tutela di tesi consente al dottorando, iscritto presso Universitas Mercatorum o presso Università straniera, di effettuare la preparazione della tesi di Dottorato di ricerca svolgendo periodi di ricerca alternati nell'ambito dell'Università di appartenenza e dell'Università partner.
3. La co-tutela di tesi permette al dottorando, al termine del ciclo di studio, di discutere la tesi in una sede unica e, in seguito alla discussione e alla relazione favorevole della Commissione giudicatrice, di conseguire un doppio titolo di Dottore di ricerca, riconosciuto nei due Paesi, tra i quali è stata stipulata la convenzione.
4. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni:
 - b) l'iscrizione presso l'università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - c) l'università estera partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - d) la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'università estera partecipante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi;
 - e) il dottorando svolge la propria attività di studio e di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
 - f) l'esame finale con discussione della tesi si svolge davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore dell'Università di appartenenza e composta secondo le modalità previste nella convenzione;
 - g) ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca per la stessa tesi, nel rispetto della normativa vigente nei relativi Paesi e conformemente ai regolamenti delle università partecipanti.
5. I corsi di Dottorato di Ricerca di cui l'Ateneo è sede amministrativa possono accettare, anche in eccesso al numero massimo di posti disponibili, studenti di corso di Dottorato di Ricerca estero per la co-tutela di tesi.
6. Il dottorando che intenda attivare una co-tutela di tesi presenta, entro e non oltre il primo semestre del secondo anno, apposita domanda all'Ufficio Dottorati e al Collegio dei docenti del corso di Dottorato di ricerca, che deve deliberare sull'accoglimento della richiesta.
7. Al termine di ciascun anno formativo, il collegio dei docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso l'università estera partecipante ai fini dell'ammissione all'anno successivo.
8. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "*Tesi in co-tutela con l'Università di...*".

PARTE III - FUNZIONAMENTO E ORGANI

Art. 12 – Afferenza e Organi del Dottorato di Ricerca

1. Il Dottorato di Ricerca afferisce al Dipartimento che lo ha progettato e/o al Dipartimento al cui interno sono presenti aree scientifiche coerenti con le tematiche del Dottorato.
2. Gli Organi del corso di Dottorato di Ricerca sono:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Collegio dei docenti.

Art. 13 – Il Coordinatore

1. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), del D.M. 226/2021.
2. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
3. Il Coordinatore è individuato:
 - a) di norma, tra i docenti del Dipartimento di afferenza del Dottorato, ovvero tra docenti di altri Dipartimenti il cui curriculum scientifico sia coerente con le tematiche del Dottorato.
 - b) dal Senato Accademico, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza del Dottorato, all'atto dell'istituzione o della conferma di rinnovo dell'accreditamento del corso, in tempo utile per l'indicazione del nominativo nella procedura telematica di accreditamento CINECA, tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al comma 1 del presente articolo.
4. La nomina è formalizzata con il decreto rettorale istitutivo del corso, previa valutazione positiva dell'ANVUR sul Coordinatore individuato.
5. Il Coordinatore:
 - a) deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
 - b) ha la funzione di convocare e presiedere il Collegio dei docenti, di attuarne le decisioni e di rappresentarlo nei rapporti con gli altri Organi dell'Ateneo;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere del Collegio dei Docenti anche mediante le connesse e le conseguenti comunicazioni ai competenti uffici amministrativi;
 - d) assicura il buon andamento del corso ed esercita le competenze a esso attribuite dal presente Regolamento, nonché le ulteriori competenze a cui il Collegio dei docenti lo delega o previste da eventuale Regolamento di funzionamento del corso;
 - e) fornisce al Direttore del Dipartimento di afferenza informazioni e dati sull'andamento del corso di dottorato ai fini della valutazione delle attività e degli obiettivi del dipartimento;
 - f) presiede le eventuali commissioni interne al Collegio dei docenti finalizzate all'Assicurazione della Qualità assicurando l'attuazione degli adempimenti e dei processi finalizzati all'assicurazione della Qualità previsti dalle Linee Guida.
6. In situazioni di motivata urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Collegio dei docenti, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile di quest'ultimo.
7. Il Coordinatore può designare un Vicario, scelto fra i membri del Collegio, per supporto didattico-organizzativo, per i casi di assenza, impedimento o delega.

Art. 14 – Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato.
2. Il Collegio dei Docenti delibera, in tutti i casi previsti dal presente Regolamento ed in particolare in merito:
 - a) alla designazione del Tutor e del Co-Tutor da assegnare a ciascun dottorando;
 - b) alla programmazione delle attività didattiche, di ricerca, formative e scientifiche del corso;
 - c) all'elaborazione del progetto formativo, nel rispetto della disciplina di eventuali finanziamenti aggiuntivi pubblici, in virtù dei quali il dottorando usufruisca di borsa di studio su un tema specifico di ricerca;
 - d) alla verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi anche ai fini dell'ammissione all'anno successivo e della conferma della relativa borsa di studio;
 - e) all'autorizzazione ai dottorandi a svolgere attività retribuite;
 - f) all'autorizzazione ai dottorandi a svolgere attività di ricerca e formazione presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero;
 - g) al rilascio ai dottorandi del nulla osta ad effettuare attività di tutorato e attività didattica integrativa;
 - h) alla concessione della proroga per la presentazione della tesi di dottorato;
 - i) alla valutazione dei contenuti formativi e disciplinari del titolo estero di dottorato di ricerca ai fini del riconoscimento accademico.
3. La composizione del Collegio dei Docenti deve corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, di cui all'art. 2, co. 2, del presente Regolamento, e deve tener conto ove possibile dell'equilibrio di genere.
4. Il Collegio dei Docenti:
 - a) è costituito da un numero minimo di componenti, pari a 12, e massimo non superiore a 30, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso e con le attività del Dipartimento di afferenza del dottorato;
 - b) è costituito per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori;
 - c) fermo restando quanto previsto nei punti precedenti, può essere costituito, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, da esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
 - d) può essere in parte costituito anche da docenti di Dipartimenti differenti da quello del corso di dottorato, purché appartenenti a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
5. Tra i componenti del Collegio:
 - a) i ricercatori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
 - b) i professori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
 - c) i componenti appartenenti a università o enti di ricerca esteri, devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle

funzioni di professore di seconda fascia.

6. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui agli articoli 10 e 11 del D.M. 226/2021.
7. I soggetti facenti parte il Collegio dei Docenti dovranno altresì:
 - a) essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti negli ultimi 5 anni;
 - b) nel caso di docenti esterni all'Ateneo, aver ricevuto dall'Ateneo di appartenenza il nulla-osta alla partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato;
 - c) comunicare la possibilità di essere o meno conteggiati ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento ministeriale per l'accreditamento del dottorato;
 - d) confermare la possibilità di svolgere attività didattica e tutoriale, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 15 - Il Collegio Ristretto

1. Il Collegio dei docenti può delegare parte delle proprie funzioni a un organismo ristretto denominato *Collegio Ristretto*:
 - a) il quale assicura l'attuazione di decisioni a carattere esecutivo e/o straordinario, escluse la valutazione periodica e finale dei dottorandi;
 - b) la composizione del Collegio ristretto è approvata dal Collegio Docenti, su proposta del Coordinatore del corso di dottorato, ed è definita in modo da garantire la rappresentatività degli indirizzi presenti nel corso;
 - c) il numero dei componenti non può essere inferiore a 3 e superiore a 10.
 - d) fanno parte di diritto del Collegio Ristretto il Coordinatore e, ove presente, il Vicario.
 - e) il Collegio Ristretto è rinnovato ogni 2 anni.

Art. 16 - Il Gruppo di Assicurazione della Qualità della Corso di Dottorato di Ricerca

1. Il Collegio dei Docenti identifica il Gruppo di Assicurazione della Qualità della Corso di Dottorato di Ricerca (GAQPhD) secondo quanto previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità adottato dall'Ateneo.
2. Il GAQPhD è composto dal Coordinatore del corso, che lo coordina, da almeno un docente del Collegio dei Docenti e da almeno un dottorando.
3. La nomina dei componenti è formalizzata dal Rettore con Decreto Rettorale.
4. Il GAQPhD ha il compito di:
 - a) coadiuvare e supportare il Coordinatore nella gestione dei processi di AQ del Corso di Dottorato;
 - b) compilare la SUA-PhD del Corso di Dottorato;
 - c) effettuare i monitoraggi, le analisi e il riesame nella responsabilità del Corso di Dottorato.
5. L'attività del GAQPhD è documentata nei verbali del GAQPhD o del Collegio Docenti.

Art. 17 - Tutor e Co-Tutor

1. A ciascun dottorando sono assegnati un Tutor e uno o più Co-Tutor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in

possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.

2. Il Collegio dei docenti identifica i Tutor e Co-tutor da assegnare ai dottorandi in base a specifiche competenze e compatibilità, hanno la funzione di seguire e guidare l'attività di formazione del dottorando, fino alla redazione del progetto finale di dottorato.

Art. 18 - L'Advisory Board

1. Il Collegio dei Docenti può essere coadiuvato da un Advisory Board, costituito composto da professionisti esperti nel settore di riferimento del dottorato e da personalità accademiche provenienti da altre università italiane o internazionali. L'Advisory Board è nominato dal Senato Accademico.

PARTE IV - PROCEDURE DI AMMISSIONE

Art. 19 - Accesso al corso di Dottorato di Ricerca

1. Per l'ammissione al corso di dottorato con sede amministrativa presso l'Università è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero.
3. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
4. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere tradotto in lingua italiana o inglese. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
5. La data di inizio del dottorato è stabilita e definita nel bando di partecipazione.

Art. 20 - Bando per l'ammissione

1. Il bando per l'ammissione ai corsi di dottorato, emanato dal Rettore di Universitas Mercatorum con proprio decreto, è redatto in italiano e in inglese, ed è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Università, sul sito europeo *Euraxess* e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. La pubblicazione del citato bando sul sito di Ateneo ha valore di notifica ufficiale agli interessati per tutte le informazioni in esso contenute.
3. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione, le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché la modalità di svolgimento della procedura selettiva, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Nello specifico deve essere indicato:
 - a) la durata e l'inizio del corso di dottorato;
 - b) il numero complessivo degli studenti ammissibili a ciascun corso dottorato di ricerca;
 - c) i requisiti di accesso;
 - d) le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati;
 - e) il numero di borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario disponibili per ciascun corso;
 - f) il numero degli eventuali posti senza borsa di studio;
 - g) gli eventuali posti (con borsa o senza) riservati:
 - a studenti cittadini stranieri in possesso di laurea conseguita in università estere;
 - a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale od a fruitori di assegni di ricerca nell'ambito di progetti specifici;
 - h) la descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a disposizione per lo svolgimento di formazione scientifica nell'ambito di specifiche tematiche;
 - i) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di valutazione;
 - j) le modalità di attribuzione delle borse di studio o delle eventuali altre forme di finanziamento;

- k) l'eventuale numero di contratti di apprendistato di cui all'art. 50 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - l) le eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'ateneo;
 - m) gli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza;
 - n) le modalità per la consegna della domanda e dei relativi allegati;
 - o) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte (inclusi test riconosciuti a livello internazionale), delle prove orali o del progetto di ricerca presentato;
 - p) l'indicazione dei titoli preferenziali;
 - q) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca previste per i dottorandi e la modalità di presenza presso la sede dell'Ateneo che eroga la borsa da parte dei dottorandi (inclusa la presenza in azienda per i dottorati innovativi);
 - r) i diritti ed i doveri dei dottorandi.
4. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari o internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti che, in ogni caso, dovranno essere attivati nell'ambito dei corsi di dottorato accreditati.
 5. Nel caso di borse finanziate da azienda o ente terzo su una precisa tematica di ricerca, possono essere previste graduatorie distinte, secondo quanto riportato nel Bando di Concorso.
 6. Possono essere banditi posti di Dottorato senza borsa, nel limite di un posto senza borsa ogni tre con borsa.

Art. 21 - Commissione Esaminatrice e procedura di selezione

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore della Universitas Mercatorum, ed è composta da almeno tre membri, docenti - anche stranieri - o esperti della materia di riconosciuta qualificazione. Nella composizione della commissione, in ogni caso, il numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.
2. La Commissione Esaminatrice per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca tiene conto della valutazione dei titoli, del curriculum, dell'eventuale progetto di ricerca, della conoscenza di lingue straniere - e in ogni caso della lingua inglese - dei candidati.
3. La procedura selettiva deve assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati e deve tener conto delle disposizioni previste dal bando di concorso. I candidati potranno, eventualmente, presentare una lettera di referenze redatta da soggetti di elevata qualificazione per documentabili attività svolte nell'ambito specifico del progetto di ricerca proposto.
4. La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d'esame, redige la graduatoria generale di merito relativa al Corso di dottorato sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati. I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
5. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato ammesso al corso decade qualora non provveda alla consegna dei moduli d'immatricolazione entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito di Ateneo.
6. In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro candidato idoneo. Oltre tale data, e comunque non oltre il 31 gennaio, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dei docenti.

PARTE V - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 22 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 lettera b) del D.M. 226/2021. Il dottorando è tenuto a garantire la frequenza al corso di Dottorato di Ricerca sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti.
2. I dottorandi, con borsa e senza borsa, hanno l'obbligo di:
 - a) svolgere con impegno esclusivo il percorso formativo deliberato dal collegio dei docenti;
 - b) frequentare con assiduità le attività corsuali previste dal collegio dei docenti;
 - c) partecipare ai corsi comuni nell'ambito dei Corsi di Dottorato;
 - d) presentare le relazioni, orali o scritte, sulle attività e le ricerche svolte;
 - e) redigere i registri e/o report personali delle attività svolte;
 - f) ottemperare a quant'altro sia deliberato dal Collegio dei docenti o sia previsto dai disciplinari di attuazione di specifici finanziamenti a copertura della borsa di dottorato;
 - g) redigere, alla fine del corso, la Tesi di dottorato con contributi originali.
3. Le attività dei dottorandi devono essere riportate in appositi registri personali e telematici e comprendono: attività corsuale, attività di ricerca, studio personale, ricerca bibliografica e ricerca in archivi, verifiche in itinere, partecipazione a seminari, a corsi e a convegni, attività presso strutture esterne all'Università (altri atenei, enti di ricerca, aziende), in Italia e all'estero, eventuale attività didattica integrativa e attività di tutorato e quant'altro disposto dal Collegio dei docenti che porti al completamento del percorso formativo.
4. È assolutamente vietato svolgere attività di ricerca inerenti al dottorato presso enti o strutture private, se non autorizzati dal Collegio dei docenti. La violazione di tale norma prevede la decadenza dal corso di dottorato di ricerca.
5. La veridicità delle diverse attività svolte dai dottorandi è attestata dai Coordinatori sulla base delle indicazioni fornite dal tutor.
6. Alla fine di ciascun anno di corso di dottorato, il Collegio dei docenti, sulla base di particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 24.
7. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di Dottorato.
8. Ciascun dottorando con borsa di studio deve prevedere di percepire per l'anno tributario di riferimento un reddito imponibile annuo non superiore all'importo annuale della borsa. Il reddito è riferito al periodo di imposta relativo all'anno solare di maggiore fruizione della borsa di studio.
9. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di Dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
10. I dottorandi possono svolgere, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico come parte integrante del progetto formativo, previo nulla-osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio:
 - a) attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea

- magistrale;
 - b) attività di didattica integrativa;
 - c) attività di terza missione.
11. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13.8.1984, n. 476/1984, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di Dottorato di Ricerca, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero, di cui all'articolo 22, comma 3.
12. I dottorandi assegnatari di borse di studio a tematica vincolata oltre alle disposizioni del Bando di concorso e del presente Regolamento, sono tenuti al rispetto delle specifiche disposizioni previsti dagli Enti finanziatori, compresi il periodo obbligatorio da svolgere presso enti/imprese in Italia e all'estero.
13. I dottorandi possono avanzare al Collegio dei docenti richieste di proroga, riduzione ed esonero di attività di ricerca in Italia e all'estero. Il Collegio è quindi tenuto ad esprimere il proprio parere, proponendo al Rettore l'accoglimento o meno della richiesta.
14. A seguito dell'iscrizione al corso, ciascun dottorando sarà tenuto ad attivare la casella di posta elettronica dell'Ateneo attraverso la quale riceverà le comunicazioni istituzionali. È obbligatoria la consultazione della mail istituzionale oltre che informarsi costantemente tramite il sito web dell'Ateneo per le comunicazioni generali e specifiche relative al dottorato.
15. Al dottorando è fatto altresì obbligo di accedere all'Archivio Istituzionale della Ricerca IRIS - Mercatorum e inserire i dati relativi alla propria produzione scientifica, al fine di poter essere censito quale potenziale di ricerca dell'Ateneo.

Art. 23 - Sospensioni e proroghe

1. I dottorandi possono richiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
2. La sospensione è prevista per uno dei seguenti motivi:
 - a) maternità/paternità;
 - b) malattia grave;
 - c) servizio civile;
 - d) iscrizione al tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, di cui al D.M. n. 249/2010;
 - e) periodo di prova per i dottorandi assunti a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione.
3. Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrizione al corso può altresì essere accordata per gravi e adeguatamente comprovati motivi, e comunque per tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
4. Il Collegio dei Docenti, a seguito di comunicazione da parte del Coordinatore del corso, prende atto delle sospensioni.
5. Non è possibile usufruire della sospensione per frazioni di mese.
6. Per la tutela della genitorialità, di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.7.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2007, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della

- durata complessiva della borsa di studio medesima.
7. Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del corso: i termini temporali per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione.
 8. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere per motivate esigenze scientifiche, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari. La proroga è formalizzata con Decreto Rettorale.
 9. I periodi di sospensione e proroga di cui ai commi precedenti, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 24 - Cause di esclusione e rinuncia a proseguire il corso di Dottorato di ricerca

1. È prevista l'esclusione dal corso di Dottorato di Ricerca - con provvedimento rettorale adottato su decisione motivata del Collegio dei docenti - nei seguenti casi:
 - a) giudizio negativo emesso al termine di ciascun anno accademico dal Collegio dei docenti, sentito il Tutor, sull'attività svolta dal dottorando. Ai fini della valutazione, il Collegio tiene conto delle attività formative e di ricerca svolte nell'anno di riferimento, con particolare riguardo a:
 - i. frequenza dei corsi previsti dal progetto formativo, compresi eventuali seminari ed eventi scientifici, secondo quanto stabilito dal calendario delle attività formative, nonché l'eventuale mancato superamento delle prove di profitto (cfr. art. 30 del presente Regolamento);
 - ii. partecipazione ad attività di ricerca, produzione scientifica, mobilità internazionale e visiting, nonché attività di ricerca svolta presso l'Ente ospitante (cfr. art. 31 del presente Regolamento);
 - b) assenza prolungata, comunque non inferiore a 60 giorni, e non giustificata ai corsi di Dottorato di ricerca;
 - c) mancato assolvimento del periodo obbligatorio all'estero;
 - d) mancata predisposizione dei report e dei registri delle attività, se richiesti, e mancata consegna nei termini previsti della relazione annuale;
 - e) svolgimento di comprovate attività lavorative non autorizzate dal Collegio dei docenti;
 - f) accertato difetto dei requisiti prescritti dal Bando di selezione, ovvero accertata non conformità o non veridicità del titolo di studio o delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale o dell'iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca. In tal caso l'Ateneo può disporre, in ogni momento, con provvedimento rettorale l'esclusione dalla procedura concorsuale, ovvero la decadenza dall'ammissione o l'esclusione dal Corso di Dottorato, qualora, a seguito di verifica, il titolo medesimo non risulti conforme ai requisiti richiesti e non consenta l'iscrizione al dottorato.
2. Nei casi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e) è fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei già percepiti, relativi all'anno per il quale è stato emesso il provvedimento, ovvero secondo le disposizioni dell'Ente Finanziatore. Nel caso di cui al comma 1, lettera f), è altresì dovuta la restituzione integrale della borsa di dottorato e di ogni altro beneficio economico eventualmente percepito.
3. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia a proseguire nel corso di Dottorato di ricerca, dandone comunicazione tempestiva al Coordinatore e al Servizio Dottorato di Ateneo. L'erogazione della borsa di studio o di altra forma di finanziamento è mantenuta fino alla mensilità precedente alla data di rinuncia.

Art. 25 - Incompatibilità e contemporanea iscrizione

1. È incompatibile la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master.
2. La contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di laurea o di laurea magistrale o di specializzazione non medica può essere autorizzata dal Collegio dei Docenti previa verifica della compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.
3. È consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso specializzazione medica ai sensi dell'art. 7 del D.M 226/2021.

Art. 26 - Borse e contributi

1. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati prevale il candidato anagraficamente più giovane. Il vincitore che non accetta la tipologia di borsa assegnata non potrà usufruire di altre tipologie di borse sullo stesso Corso di Dottorato e decade dall'ammissione al Corso.
2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Ateneo per il finanziamento di dottorati di ricerca.
3. Non si può usufruire contemporaneamente di più borse di studio, sia pure erogate da fonti diverse, fuorché di quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorno all'estero l'attività di formazione o di ricerca. In tale caso, non si ha diritto all'elevazione della borsa di studio per periodi di soggiorno all'estero.
4. Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un altro corso di Dottorato di Ricerca o di un corso ritenuto equipollente (presso l'Universitas Mercatorum o presso altra sede) non può godere di un'altra borsa di Dottorato di Ricerca.
5. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca in vigore.
6. L'incremento della borsa di studio, come disposto dal D.M. 226/2021, è stabilito nella misura del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021.
7. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati. Il predetto budget è assicurato anche per i dottorandi senza borsa di studio e sarà assegnato al dottorando a supporto delle attività di ricerca e formative.
8. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, sulla base di quanto previsto dalla relativa regolamentazione.
9. Il contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato è disciplinato dal Regolamento Tasse e Contributi di Ateneo.
10. La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi

previdenziali INPS a gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26 della legge 8.8.1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

11. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 68 del 29/3/2012.

Art. 27 - Consenso alla pubblicazione della Tesi di Dottorato di Ricerca

1. All'atto dell'immatricolazione al corso, il dottorando deve rilasciare liberatoria per il deposito della propria tesi di Dottorato di Ricerca, in formato elettronico, nell'archivio istituzionale di Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell'Università provvedere al deposito della tesi medesima presso le Biblioteche di Roma e Firenze, in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 28 - Rappresentanza dei dottorandi

1. I dottorandi eleggono un loro rappresentante nel Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca al quale sono iscritti per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
2. È componente del Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca un rappresentante dei dottorandi, che resta in carica per massimo tre anni, e comunque sino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
3. La proclamazione e la nomina degli eletti è formalizzata con Decreto del Rettore.

PARTE VI - ATTIVITA' FORMATIVE E DI RICERCA

Art. 29 - Attività formative e di ricerca

1. Le attività di formazione dei dottorandi, organizzate anche in comune tra più corsi di dottorato, devono comprendere:
 - a) formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare;
 - b) perfezionamento linguistico e informatico;
 - c) attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
2. Per eccezionali esigenze, possono dare il loro apporto alle attività scientifiche e didattiche dei corsi di dottorato anche professori e ricercatori non appartenenti al Collegio dei Docenti, in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica, documentati dal curriculum e dalle pubblicazioni coerenti con le tematiche del dottorato.
3. L'attività di formazione e di ricerca dei dottorandi è quindi sottoposta a verifica rispetto a:
 - a) valutazione frequenza corsi ed esami,
 - b) valutazione attività di ricerca;
 - c) valutazione periodica ed ammissione all'anno successivo;
 - d) valutazione della Tesi di dottorato, secondo quanto definito nella PARTE VII del presente Regolamento.

Art. 30 - Valutazione frequenza corsi ed esami

1. Il Collegio dei docenti, verifica la frequenza da parte dei dottorandi di tutti i corsi previsti dall'offerta formativa, compresi i seminari ed eventi scientifici secondo quanto stabilito dal calendario delle attività formative.
2. Il progetto formativo dei dottorandi può prevedere il superamento degli esami di profitto secondo quanto riportato nella Scheda di accreditamento.
3. Per ogni insegnamento è previsto un solo appello d'esame, calendarizzato almeno 30 giorni dopo il termine delle lezioni, con unica possibilità di recupero prevista nella sessione straordinaria dell'anno accademico di riferimento.
4. Ciascun Dottorando, dopo aver visualizzato almeno l'80% delle lezioni, nelle diverse modalità previste dal progetto formativo, potrà procedere con la prenotazione e sostenere l'esame nella data calendarizzata.
5. Le prove d'esame, atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento, si svolgono con modalità frontale e possono consistere in:
 - a) Prova orale;
 - b) Prova orale con richiesta di elaborato, da caricare in piattaforma almeno 20 giorni prima rispetto alla data della prova;
 - c) Elaborato da redigere il giorno stesso in cui è prevista la prova.
6. È nominata una Commissione d'esame, con decreto congiunto dei Presidi di Facoltà, ed al termine dello svolgimento di ogni singola prova viene stilato un verbale a cura del Presidente della Commissione.

7. Per ciascuna prova viene espresso un giudizio di idoneità.
8. Tutte le prove di esame sono pubbliche ed in presenza presso le sedi d'Ateneo.

Art. 31 - Valutazione attività di ricerca

1. Il Collegio dei Docenti valida le attività di ricerca svolte da tutti i dottorandi rispetto a:
 - a) Partecipazione, anche in qualità di relatori, a congressi e/o workshop nazionali e internazionali, previa autorizzazione del Tutor;
 - b) Partecipazione ad ulteriori corsi previsti nell'offerta formativa dei Dottorati attivati da Universitas Mercatorum e attinenti al progetto di ricerca dei dottorandi;
 - c) Partecipazione a scuole di formazione dedicate nazionali e internazionali (ad esempio winter/summer school, ecc...), previa autorizzazione del Tutor;
 - d) Produzione scientifica dei dottorandi (redazione del progetto di ricerca, working paper, paper sottomessi a riviste internazionali, ecc...);
 - e) Mobilità internazionale e visiting, per un periodo di almeno un mese, presso università straniere e/o qualificati enti di ricerca.
2. Per tutti i dottorandi è valutata anche l'attività di ricerca svolta all'interno dell'Ente ospitante volta a promuovere, facilitare e coniugare la progettazione congiunta tra Ateneo ed Ente ospitante sulle tematiche di ricerca e delle attività formative proprie dei dottorandi.

Art. 32 - Valutazione periodica ed ammissione all'anno successivo

1. Ciascun dottorando deve produrre in relazione al semestre di riferimento un Report recante l'indicazione temporale delle attività svolte in impresa, in sede e all'estero e una sintesi delle principali attività svolte.
2. Con cadenza annuale, in aggiunta alla sopra richiamata documentazione, il dottorando deve predisporre una Relazione di Sintesi in cui sono descritte le attività svolte nell'annualità di riferimento.
3. Il dottorando verrà valutato annualmente dal Collegio dei docenti che delibererà l'ammissione all'anno successivo o proporrà al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso, ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.
4. Al termine del percorso dottorale tale relazione deve essere rivolta al complesso delle attività svolte nel triennio di riferimento, inclusi eventuali periodi di proroga.
5. Il Coordinatore del corso di dottorato deve verificare e validare quanto indicato da ciascun dottorando nel periodo di riferimento, creando in tal modo un resoconto contenente la validazione delle attività di ricerca svolte da tutti i dottorandi frequentanti i corsi di rispettiva competenza.

PARTE VII - ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO

Art. 33 - Ammissione alla discussione

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
3. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
4. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando, entro la fine del terzo anno, deve presentare domanda per sostenere l'esame finale.
5. La procedura per l'ammissione alla discussione è la seguente:
 - a) Il dottorando presenta la tesi entro i 30 giorni successivi al termine del corso.
 - b) La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati con decreto del Rettore, anche su proposta del Collegio dei docenti.
 - c) Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono per iscritto il proprio giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
 - d) Il Collegio dei docenti, anche sulla base dei giudizi dei due valutatori, si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio proposto dai valutatori.
6. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, formulato tenendo conto delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso entro 30 giorni dalla ricezione della nuova versione della tesi.
7. Entro un mese dalla data di conclusione del corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori, il dottorando deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico.
8. La tesi non può essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di corso.

Art. 34 - Commissione giudicatrice

1. La discussione pubblica della tesi avviene innanzi a una Commissione giudicatrice.
2. La Commissione è nominata con Decreto del Rettore, anche su proposta del Collegio dei docenti. Il Decreto del Rettore verrà pubblicato sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca.
3. Il Collegio dei docenti può eventualmente richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici.
4. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri, di cui almeno due terzi da

soggetti non appartenenti ad Universitas Mercatorum e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

5. I membri della Commissione sono scelti tra professori e ricercatori universitari, italiani o stranieri, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi, nel rispetto ove possibile, dell'equilibrio di genere. La Commissione giudicatrice può essere integrata da esperti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, o di particolare e documentata competenza sull'argomento della tesi.
6. Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice riporta le modalità e i tempi dei lavori, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice che non abbia concluso i suoi lavori senza giustificato motivo decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
7. La Commissione giudicatrice comunica agli Uffici competenti la data fissata per la discussione, affinché si proceda alla comunicazione agli interessati.
8. Ai componenti delle suddette Commissioni giudicatrici non viene erogato compenso; qualora spettante, viene erogato esclusivamente il rimborso delle spese di missione, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.
9. Nel caso di corsi di dottorati di ricerca istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Art. 35 - Discussione della tesi e conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. La discussione della tesi è pubblica e si svolge innanzi alla commissione, di cui al precedente art. 34, presso le strutture dell'Università.
2. Al termine della discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, la tesi viene approvata o respinta con motivato giudizio scritto collegiale. Nel caso in cui la tesi venga respinta, non sarà più possibile discuterla.
3. L'esame finale non può essere ripetuto.
4. La lode è attribuita con voto unanime della Commissione giudicatrice, in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
5. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore o suo delegato, previo superamento dell'esame finale, il quale rilascia altresì il diploma originale. In caso di corsi articolati in curricula, il titolo reca la relativa indicazione.

Art. 36 - Doctor Europaeus

1. Il titolo di *Doctor Europaeus* è un titolo aggiuntivo di European Doctorate allegato al titolo di dottore di ricerca, rilasciato dall'Ateneo nel rispetto delle raccomandazioni e dei criteri stabiliti nel 1991 dalla *Confederation of European Union Rectors' Conferences* e accolte dall'*European Universities Association (EUA)*.
2. Il titolo di *Doctor Europaeus* è rilasciato dall'Ateneo quando sussistono tutte le seguenti quattro condizioni:
 - a) la tesi di dottorato deve essere in parte il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E. diverso dal Paese ove è iscritto il candidato. La permanenza presso l'istituzione universitaria europea dovrà essere provata da una dichiarazione del professore/ricercatore supervisore, su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo;

- b) giudizio positivo sul lavoro di tesi espresso da almeno due referee di due istituzioni universitarie di due Paesi dell'U.E. diversi dal Paese ove è iscritto il candidato. Il referee dovrà compilare un apposito modulo per il referaggio predisposto dagli uffici amministrativi dell'Ateneo, che sarà parte integrante del verbale della commissione d'esame di dottorato;
 - c) presenza nella commissione d'esame di dottorato di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese dell'UE diverso dal Paese ove è iscritto il candidato;
 - d) la discussione dovrà essere sostenuta, almeno in parte, in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese ove è iscritto il candidato.
3. La domanda, utilizzando un apposito modulo predisposto dagli uffici amministrativi dell'ateneo, dovrà essere presentata al Coordinatore del corso di dottorato di ricerca che la invierà agli uffici amministrativi competenti, dopo l'approvazione della richiesta di rilascio del titolo da parte del collegio dei docenti. Ad essa dovranno essere allegati i due giudizi positivi di due referee afferenti a due istituzioni europee sul lavoro di tesi del dottorando e la dichiarazione della permanenza all'estero su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo che ha ospitato il dottorando.
 4. Nel verbale relativo all'esame finale dovrà essere riportato che il titolo di Doctor Europeus viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sopra specificate e relative alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo, alla mobilità del dottorando e alla valutazione della tesi.
 5. Saranno parte integrante del verbale i giudizi dei due referee.
 6. Gli uffici competenti rilasceranno un certificato attestante il conseguimento del titolo nel rispetto delle raccomandazioni dell'EUA. Sul certificato verrà inserito quale marchio distintivo il logo dell'Unione Europea.

Art. 37 - Cause di decadenza dei candidati all'esame finale

1. Il dottorando è dichiarato decaduto con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, quando, senza manifestare alcuna giustificazione entro i 10 giorni successivi al rispettivo termine, non presenti la tesi nei tempi sopra indicati.
2. Decade altresì quando non sostenga l'esame finale nella data prevista per la discussione, senza manifestare alcuna giustificazione entro i 10 giorni successivi.
3. Nel caso in cui, nelle suddette ipotesi di decadenza, il dottorando manifesti gravi e documentati motivi, questi saranno valutati dal Collegio dei docenti, eventualmente in deroga a quanto previsto nel precedente comma.

Art. 38 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 -bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 -bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1 -bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, ed alla identificazione

delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.

2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

PARTE VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Entrata in vigore. Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 40 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta di uno o più Collegi dei docenti.
2. Il presente Regolamento può essere modificato a fini di adeguamento ai criteri generali fissati dal MUR e dall'ANVUR.

Art. 41 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia ad D.M. n. 226/2021 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia di Dottorati di Ricerca.